

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica con le seguenti precisazioni:

- In considerazione del previsto ambito di esperibilità oggettiva dei referendum, correttamente identificato dall'articolo 15 dell'articolato proposto in atti di competenza *consiliare*, appare oggettivamente non poter trovare concreta applicazione – in quanto in contraddizione con quanto sopra - l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo 20 per cui *"Quando la competenza rispetto all'oggetto del referendum propositivo non spetti al Consiglio, questo è comunque chiamato a pronunciarsi prima della deliberazione"*; peraltro, un pronunciamento dell'organo consiliare su materie non attribuite alla competenza del medesimo mal si concilierebbe con il sistema di tassatività e separazione degli ambiti di competenza disegnato dal TUEL 267/2000.
- Relativamente alle modifiche apportate al testo dell'articolo 19 dello Statuto della Città si rileva che nella versione attualmente vigente la parola *"abrogativo"* non è contenuta nel titolo (a differenza di quanto avviene in relazione al successivo articolo 20), e quindi la modifica proposta va intesa nel senso di aggiungere entrambi i termini (*"abrogativo"* e *"propositivo"*).
- In riferimento alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 20, pur non rilevandosi profili di illegittimità del testo così come formulato (*"Le richieste di referendum il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, se approvati, dovranno trovare copertura finanziaria con un'apposita variazione di bilancio che il Consiglio Comunale dovrà approvare entro lo stesso termine previsto dal presente comma"*) si riterrebbe tecnicamente più appropriata una diversa formulazione, nei termini che dovessero essere eventualmente suggeriti dalla Direzione Finanziaria

IL DIRIGENTE  
Dr. Flavio ROUX

